

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2810

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANFROI, LAGO, WILDE e  
BRIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1997

---

Norme in materia di versamento di sanzioni a carico di datori  
di lavoro per ritardati adempimenti di legge

---

ONOREVOLI SENATORI. – La scrupolosa osservanza, nei termini stabiliti, delle norme di legge da parte dei datori di lavoro è un obbligo indiscutibile. Tuttavia ragioni evidenti di equità impongono di non gravare con sanzioni o somme aggiuntive quelle aziende che, non per loro colpa, non hanno dato completo adempimento alle norme vigenti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si prefigge infatti di risolvere l'incertezza operativa determinatasi a seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante «Proroga di termini». Esso è inteso a sanare la tardività della comunicazione e della trasmissione rispettivamente stabilite dall'articolo 8, comma 11, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, purchè rese entro il 31 dicembre

1997. Le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 troveranno pertanto applicazione nei confronti delle comunicazioni effettuate dopo tale data. L'articolo 2 si prefigge invece di sanare le situazioni venutesi a creare nelle aziende che hanno utilizzato personale con lo strumento del lavoro interinale prima dell'approvazione della legge 24 giugno 1997, n. 196, che ha regolato tale materia, e per il quale il concedente non abbia provveduto al versamento dei relativi contributi previdenziali. Si prevede infatti che il datore di lavoro, pur rimanendo responsabile in solido dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori in questione, possa beneficiare delle condizioni previste dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di condono previdenziale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera *b*), e dal comma 3 dell'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, non si applicano alle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 11, e alla trasmissione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, effettuate tardivamente, ma comunque entro il 31 dicembre 1997.

## Art. 2.

1. Alle imprese utilizzatrici che fino al 31 dicembre 1996 abbiano occupato personale con contratto di lavoro interinale per il quale l'impresa fornitrice non abbia versato i relativi contributi previdenziali, trova applicazione il disposto dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

